



COMUNE DI MONTOPOLI
IN VAL D'ARNO

Via Francesco Guicciardini n° 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI) - (☎ 0571/44.98.11)

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

n° 118 del 30/12/2021

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO CANONE MERCATALE

L'anno duemilaventuno addì 30 - trenta - del mese dicembre alle ore 21:15 in Montopoli in Val d'Arno, nella sala delle adunanze posta nella Sede Municipale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in seduta ordinaria ed in prima convocazione, in conseguenza di determinazioni prese dalla Giunta previa la trasmissione degli inviti scritti, come da referto agli atti ai termini del Regolamento del Consiglio Comunale.

Assiste il sottoscritto **D.SSA ROSANNA MATTERA** Segretario del Comune, incaricato della redazione del verbale.

Il Sig. **CAPECCHI GIOVANNI** nella veste di Sindaco assume la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta ed invita il consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno della presente adunanza.

Risultano rispettivamente presenti e assenti i Signori:

Consigliere	Presente	Assente
CAPECCHI GIOVANNI	X	-
FRESCHI LORENO	X	-
MARZINI ROBERTO	X	-
REMORINI MARINA	X	-
SCALI CRISTINA	X	-
VENTAVOLI LICIA	X	-
SQUARCINI SILVIA	X	-
REALI LARA	X	-
VANNI MARIA	-	X

Consigliere	Presente	Assente
VANNI LINDA	X	-
MARINO ANDREA	X	-
MORETTI PAOLO	X	-
FARAONI CRISTINA	X	-
VARALLO ALESSANDRO	-	X
VITALI CECILIA	-	X
BERTAGNI CRISTIANO	X	-
TESI MASSIMO	-	X

Esecutività: **Immediatamente Esecutiva**

Assessori Esterni	Presente	Assente
MARTINELLI VALERIO	X	-

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con Decreto del Sindaco n. 13 del 22/04/2020 sono state individuate nuove modalità di svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale da adottarsi per tutto il perdurare della emergenza sanitaria dovuta al virus Covid-19;

Dato atto che la presente seduta si è svolta, in ottemperanza al dispositivo della suddetta deliberazione, nel modo seguente:

- presenti presso la sede municipale il Sindaco Giovanni Capecchi, il Segretario comunale e i consiglieri Vanni L., Marzini e Scali;

- in video conferenza, utilizzando la piattaforma Go To Meeting, visibili e con possibilità di intervento tutti gli altri componenti presenti del Consiglio Comunale;

Si da atto che prima della trattazione e votazione del presente argomento il consigliere Varallo si assenta

PREMESSO altresì che

- l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1 commi da 837 a 847 *"A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate"*;

- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1 *"Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68."*;

VISTA la disposizione contenuta nel comma 838 *"Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147"*;

VISTO CHE con deliberazione consiliare n. 26 del 02.04.2021 è stato approvato il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale

RITENUTO opportuno procedere ad approvare un Regolamento distinto e autonomo rispetto a quello indicato precedentemente che disciplini soltanto le fattispecie riguardanti la concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

VISTA la proposta di Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per

l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate approvata con deliberazione della giunta Comunale n. 218 del 14/12/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, di cui all'allegato a), che andrà a sostituire, a partire dal giorno 01 gennaio 2022, la parte disciplinata nel regolamento suindicato approvato con delibera consiliare n. 26 del 02.04.2021;

DATO ATTO che le specifiche tariffe saranno oggetto della deliberazione della Giunta Comunale, nel rispetto dei limiti di legge;

DATO ATTO che il Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, allegato al presente atto come allegato "A", entrerà in vigore il giorno 01 gennaio 2022;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale dei mercati non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

VISTO l'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

VISTO il parere favorevole del Revisore Unico dell'Ente allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale sub lett. B);

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con la seguente votazione resa in forma palese dai n 13 consiglieri presenti e votanti:

- consiglieri favorevoli n. 10 (Capecchi, Vanni L., Faraoni, Freschi, Marino, Marzini, Moretti, Remorini, Scali, Ventavoli)
- consiglieri contrari n. 3 (Squarcini, Bertagni, Reali)
- consiglieri astenuti n. 0

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa:

1. DI APPROVARE il Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, ai sensi della legge 27 dicembre 2019 n. 160, articolo 1 commi 837-847, di cui all'allegato "A" nel rispetto delle disposizioni del TUEL;
2. DI DARE ATTO che il regolamento di cui all'allegato a) andrà a sostituire, a partire dal giorno

01 gennaio 2022, le disposizioni contenute nel regolamento approvato con la delibera suindicata n. 26 del 02.04.2021;

3. DI DARE ATTO che, con successiva deliberazione, la Giunta Comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio;

4. DI DARE ATTO che le disposizioni del Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate decorrono dal giorno 01 gennaio 2022 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000;

Successivamente il Consiglio comunale, con la seguente votazione resa in forma palese dai n. 13 consiglieri presenti e votanti

- consiglieri favorevoli n. 10 (Capecchi, Vanni L., Faraoni, Freschi, Marino, Marzini, Moretti, Remorini, Scali, Ventavoli)
- consiglieri contrari n. 3 (Squarcini, Bertagni, Reali)
- consiglieri astenuti n. 0

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni stante l'imminenza della data di entrata in vigore del regolamento.

Letto, fatto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
CAPECCHI GIOVANNI

IL SEGRETARIO GENERALE
D.SSA ROSANNA MATTERA
